

Esonero lavoratrici madri: riduzione del 50% dei contributi

Gentile Cliente,

la legge di Bilancio 2022 ha previsto in via sperimentale, per l'anno 2022, un esonero contributivo nella misura del 50 per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica dello strumento e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

<i>Esonero lavoratrici madri</i>	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Lavoratrici interessate</i>	2
<i>Rapporti di lavoro incentivati</i>	2
<i>Entità della misura</i>	3

Istruzioni operative 3

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Esonero lavoratrici madri

Premessa

L'esonero è riconosciuto **esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri** dipendenti del settore privato e lascia ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, vale a dire che, nonostante la minor contribuzione versata, alle lavoratrici spetterà l'aliquota totale sulla quota pensionistica.

Lavoratrici interessate

Possono accedere al beneficio **tutte le lavoratrici madri**, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

L'esonero contributivo non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione.

Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e, considerata la sostanziale equiparazione

dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

NOTA BENE - L'esonero contributivo spetta in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall'articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151.

Entità della misura

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice per una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità. L'esonero contributivo per le lavoratrici madri è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, l'agevolazione risulta ulteriormente cumulabile con l'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'**articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022** e analogamente, la cumulabilità vale anche per quanto disposto dal **decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 (c.d. Decreto Aiuti-bis)**, che all'**articolo 20, comma 1**, ha stabilito che: "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'**articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**, è incrementato di 1,2 punti percentuali".

Istruzioni operative

I datori di lavoro sono tenuti a richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero contributivo inoltrando all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", campo "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021", un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "0U", che assume il nuovo significato di "Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021".

La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "0U" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero.